

Informazione e questione criminale.

Qualche considerazione sulla Carta di Milano.

Patrizia Ciardiello

In considerazione del configurarsi della Carta come primo passo per arrivare all'approvazione di un codice di livello nazionale che regoli i rapporti tra media e mondo carcerario, offro di seguito qualche considerazione quale contributo alla comune riflessione su come sottrarre all'estemporaneità il pregevole lavoro fin qui condotto e proseguire all'insegna di un impegno che, come da tutti auspicato durante la presentazione del documento il 10 settembre scorso, è opportuno proceda senza soluzione di continuità verso l'estensione del dibattito, implicando anche soggetti finora non intervenuti.

Preciso che i riferimenti saranno volutamente brevi, quasi per titoli, configurandosi quali appunti su temi e questioni suscettibili, eventualmente, di approfondimento.

Comincio da una notazione circa l'inserimento nella Carta, all'interno delle Direttive, della nozione di "questione criminale", in continuità con quanto personalmente proposto durante i seminari promossi a Milano dalla redazione di "CarteBollate".

La scelta di utilizzare tale locuzione attesta l'intenzione degli estensori di fare riferimento ad un costrutto che, al contrario di "criminalità", rinvia alla dimensione processuale del diventare devianti e alla necessità, in tal senso, anche per gli operatori dell'informazione, di tenere insieme azioni, istituzioni, politiche e discorsi in cui la criminalità non è indipendente dalle procedure che la definiscono come tale, dagli strumenti adoperati per gestirla e/o combatterla, dalle politiche penali e dell'ordine pubblico, e dunque dai dibattiti che la concernono. In tal senso, osservo che, avendo scelto, come ambito di riferimento della Carta "il carcere e la pena" ed essendo, come noto, il carcere densamente popolato da molte persone in attesa di giudizio potrebbe risultare opportuno integrare il documento con l'inserimento, sin dalla "Premessa", delle persone detenute (dunque private della libertà), ma non condannate, cui è doveroso rivolgere le medesime attenzioni, a maggior ragione in presenza della possibilità che vengano assolte dalle responsabilità penali inizialmente loro ascritte e della difficoltà a tutt'oggi riscontrabile nel rendere esigibile quel diritto all'oblio opportunamente inserito nella Carta.

In secondo luogo, vorrei enfatizzare l'inserirsi della futura Carta del carcere e della pena nel processo che ha visto la FNSI sensibile ad accogliere la proposta di elaborare analoghi codici deontologici concernenti le materie particolarmente sensibili dei minori (Carta di Treviso), della salute mentale (Carta di Trieste) e dei richiedenti asilo, immigrati, rifugiati, vittime della tratta e migranti (Carta di Roma).

A questo riguardo, in considerazione della frequente coniugazione nelle persone detenute di più attribuzioni ricorrenti nella tassonomia utilizzata a scopo amministrativo dalle istituzioni (minore, immigrato, con diagnosi di malattia mentale, vittima della tratta...), potrebbe essere importante inserire nella Carta di Milano alcuni riferimenti agli altri codici che, a vario titolo, perseguono il medesimo obiettivo: sollecitare l'adozione da parte di chi opera nel mondo dell'informazione di un lessico attento agli aloni semantici delle *parole che escludono* (Giuseppe Faso), sollecitando, al contempo, l'impiego di uno sguardo più attento alle diverse dimensioni della questione criminale e alle molteplici connessioni di quest'ultima con nodi di natura sociale, culturale, economica propri delle società globalizzate.

Il primo traguardo rappresentato dall'approvazione della Carta di Milano da parte degli Ordini dei giornalisti delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna rappresenta senza dubbio una tappa

di grande rilievo per la progressiva trasformazione del vocabolario con cui, nello spazio pubblico, questioni come quelle della cd. salute mentale, della criminalità, dell'immigrazione vengono sussunte nell'alveo della cosiddetta "sicurezza urbana", posta al centro delle agende della politica pressoché in tutti i paesi dell'occidente cd. sviluppato. La sua auspicata, rapida sussunzione da parte dell'Ordine nazionale dei giornalisti potrebbe dunque configurarsi come segnale di attenzione a quanto indicato in materia dal Consiglio d'Europa, che

*«... vigila affinché il ruolo dei media sia preso in considerazione in ciascuna iniziativa politica orientata alla costruzione della sicurezza a partire dalla prospettiva della coesione sociale, che vuol dire assicurando una percezione delle sfide sociali che vada oltre qualsivoglia stigmatizzazione e giudizio che possa recare pregiudizio a un gruppo di cittadini o un altro».*¹

A tale riguardo, faccio esplicito riferimento alle connessioni che troppo spesso vengono costruite, dai mezzi di informazione come dall'evanescente "cittadino medio", fra salute mentale e pericolosità sociale, fra trasgressione del codice penale e salute mentale, laddove, con argomenti perfettamente reversibili, si continua ad accreditare l'equazione fra *criminale* e *folle*, o, specularmente, quella fra *folia* e cd. tendenze criminali, attestando la perdurante fortuna delle teorie propugnate nel IX secolo ne "L'uomo delinquente" di lombrosiana memoria. Si tratta di connessioni prive di fondamenti scientifici, dunque ingiustificate quanto abusate, ricorrenti specie in presenza dei reati che maggiormente turbano la cd. opinione pubblica (quella che, dice Bourdieu, non esiste, essendo più opportuno parlare di *opinione sondata*).

In tal senso, potrebbe configurarsi come altamente opportuno contemplare la possibilità che – come sottolineato anche da Gerardo Bombonato in una comunicazione personale – la riflessione sulla responsabilità deontologica degli operatori dell'informazione venga declinata nell'alveo di periodici seminari formativi cui i giornalisti siano tenuti a partecipare, al pari di quanto si realizza per gli appartenenti a diversi ordini professionali.

Soggiungo a questo riguardo, con una piccola, forse pleonastica chiosa: quanto più si sostenga e difenda la libertà dell'informazione tanto più – riconoscendo il ruolo dell'informazione stessa nella costruzione e nel mantenimento delle descrizioni di quella che diventa la *realtà* – occorre si accresca la responsabilità dei professionisti, quel misto di attendibilità, responsabilità e *spiegabilità* - designato dalla lingua inglese come *accountability* – che implica e presuppone, come sottolineato il 10 scorso da Letizia Gonzales, competenza. E la competenza è sempre correlata, per qualsivoglia attività professionale alla adeguata collocazione nel ruolo che la formazione può concorrere a realizzare.

Infine, la progressiva trasformazione del vocabolario concernente la questione criminale complessivamente intesa chiama fortemente in causa le agenzie a vario titolo implicate, compresa l'amministrazione giudiziaria e, segnatamente, l'amministrazione penitenziaria.

Ancora dall'Europa arrivano raccomandazioni molto precise in tal senso.

Il Codice etico in via di approvazione da parte del Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CEPC) prescrive, al punto 15, che *"i servizi penitenziari devono essere preparati a fornire ai cittadini informazioni obiettive sulle loro attività, senza per questo rivelare informazioni confidenziali. Devono essere elaborate linee guida professionali che disciplinino i rapporti con i mezzi di comunicazione"*.

¹ *«Le Conseil de l'Europe veille à ce que le rôle des médias soit pris en compte dans toute démarche politique visant à construire la sécurité à partir de la perspective de la cohésion sociale, c'est-à-dire en assurant une perception des défis sociaux allant au-delà de tout stigmate et jugement préjudiciable envers un groupe de citoyens ou un autre».*

Si tratta di una prescrizione del tutto in linea, del resto, con le Regole penitenziarie europee:

90. 1. Le autorità penitenziarie devono costantemente informare l'opinione pubblica circa lo scopo del sistema penitenziario e il lavoro svolto dal personale penitenziario al fine di incoraggiare una migliore comprensione del ruolo del carcere nella società.

In tal senso, è da ritenersi auspicabile che il “Codice etico per gli operatori penitenziari” cui l'amministrazione penitenziaria sta lavorando da un anno (nella cui prima stesura, all'art. 32, è possibile leggere che “*l'operatore penitenziario... garantisce i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione della comunità, cui è dovuta un'informazione completa, corretta e tempestiva*”) veda la luce al più presto, seguito a breve da precise quanto inequivoche linee guida applicative.

Milano, 14 settembre 2011